



di assicurazione) corrispondenti all'importo delle prestazioni di rendita.

In relazione alla menzionata legge, l'ing. Francesco Gilato, avente diritto al trattamento di rendita come pensionato delle miniere diolfo della Sicilia, ha ottenuto dal Tribunale di Roma un'ingiunzione di pagamento a carico dell'Istituto per l'importo della maggior rendita che l'Istituto stesso non aveva ritenuto di corrispondere stante l'insufficienza del provvedimento di legge il quale non aveva disposto in ordine alle riserve da porre a disposizione dell'Istituto per far fronte all'onere delle maggiori rendite. L'Istituto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo l'incostituzionalità della legge 12 febbraio 1955, n. 42; l'incidente di legittimità costituzionale, al momento dell'opposizione a decreto, competente incidenter tantum al Tribunale adito ai sensi del punto 7° delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Nelle more del giudizio di opposizione venivano costituita la Corte Costituzionale e pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11